



Corso di perfezionamento per CTU

La consulenza tecnica
nelle controversie civili
La liquidazione del compenso

VALENTINA LISI

GIUDICE CIVILE DEL TRIBUNALE DI SIENA

LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CTU

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.P.R. 115/2002: «TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA»;
- D.M. 30 MAGGIO 2002 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 182 DEL 5 AGOSTO 2002: «ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE».

PRESENTAZIONE AL GIUDICE DI APPOSITA **ISTANZA** DI LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AI SENSI DELL'ART. 71 D.P.R. 115/2002 NEL TERMINE DI LEGGE ENTRO **100 GIORNI** DAL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI A PENA DI **DECADENZA** (E COMUNQUE PRIMA DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO)

SPETTANZE: ONORARIO, INDENNITÀ DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO, SPESE DI VIAGGIO E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO (V. ART. 49-57 D.P.R. 115/2002)

Criteria utili per la redazione dell'istanza

- SINTETICA INDICAZIONE DELL'OGGETTO DELL'INCARICO, DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA E DEI PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE RITENUTI APPLICABILI;
- IMPOSSIBILITÀ DI ADOZIONE, ALL'INTERNO DELLA STESSA NOTULA, DI DIVERSI CRITERI, CON ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DEGLI OGGETTI DA PERIZIARE E DI FRAZIONARE IL QUESITO, E DI CONSEGUENZA IL COMPENSO, NELL'AMBITO DELLO STESSO INCARICO;
- INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI A SUPPORTO DELLA RICHIESTA DI ADOZIONE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DI PARAMETRI SUPERIORI AI MEDI;
- ALLEGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA RICHIESTA E DEL CONTEGGIO DEL COMPENSO RICHIESTO.

Determinazione del compenso da parte del Giudice

- ▶ verifica di eventuale **decadenza** dalla presentazione della domanda di liquidazione (art. 71, comma 2, d.p.r. n. 115 del 2002);
- ▶ commisurazione del compenso all'**accertamento richiesto** dal giudice, non al tipo di indagine svolte dal c.t.u. (Cass. 7186 del 2007);
- ▶ esatto inquadramento della materia, per le liquidazioni a scaglioni e del parametro applicabile;
- ▶ ponderata valutazione dell'operato dell'ausiliare, ove il compenso vari tra un minimo e un massimo, e valutazione critica della richiesta di liquidazione, specie in ordine ai criteri applicabili (per scaglioni o a vacazione, quest'ultimo solo nell'inapplicabilità del primo: art. 1 d.m. 30.5.2002);
- ▶ decurtazione di 1/3 degli onorari per espletamento dell'incarico oltre i termini (parsimonia nella concessione delle proroghe, anche sotto il profilo della ragionevole durata del processo, e conseguenze connesse);
- ▶ motivazione, sia pur sintetica, del decreto di pagamento (art. 168 d.p.r. 30.5.2002, n. 115);
- ▶ liquidazione delle spese, in aggiunta al compenso, solo se necessarie e documentate, tenendo conto che gli onorari sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, partecipazione alle udienze, e ogni altra attività (art. 29 al d.m. 30.5.2002).

Riduzione della liquidazione a vacanze

- ▶ *«In tema di liquidazione del compenso al CTU e di decurtazione prevista dall'**articolo 52 del Dpr n. 115 del 2002**, per il caso in cui il consulente tecnico di ufficio completi le attività delegategli **oltre il termine**, originario o prorogato, assegnato dal magistrato, anche nell'ipotesi di **liquidazione a vacanze** è **legittima la riduzione di un terzo** dell'onorario ai sensi dell'articolo 52, ultima parte, del Dpr n. 115 del 2002, nel caso in cui non sia possibile individuare con precisione quali attività siano state svolte prima o dopo la scadenza del termine per il deposito della consulenza. Infatti, diversamente ritenendo e applicando l'esclusione del compenso per «il periodo successivo alla scadenza del termine», non potendo individuarsi con precisione quali attività siano tempestive, si rischierebbe di acquisire una parte di prestazione senza remunerazione. Ne conseguirebbero due sanzioni diverse per una situazione identica e, cioè, la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo, sebbene le prestazioni siano state comunque validamente effettuate dopo la scadenza e il ritardo abbia portato non alla revoca dell'incarico ma all'acquisizione della relazione» (v. Cassazione civile sez. II, 19/03/2024, n. 7330).*


DETERMINAZIONE DEL VALORE

ART. 1: «PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI A PERCENTUALE SI HA RIGUARDO PER LA PERIZIA AL VALORE DEL BENE O DI ALTRA UTILITÀ OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO DETERMINATO SULLA BASE DI ELEMENTI OBIETTIVI RISULTANTI DAGLI ATTI DEL PROCESSO E PER LA CONSULENZA TECNICA AL **VALORE DELLA CONTROVERSIA** (CRITERIO PRINCIPALE); SE NON È POSSIBILE APPLICARE I CRITERI PREDETTI GLI ONORARI SONO COMMISURATI AL **TEMPO RITENUTO NECESSARIO** ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E SONO DETERMINATI IN BASE ALLE **VACAZIONI** (CRITERIO RESIDUALE)».

SI APPLICA IL CRITERIO “PRINCIPALE”, ANCHE IN PRESENZA DI CAUSA DI VALORE INDETERMINABILE, SE L'**OGGETTO DELLA CONTROVERSIA È SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE ECONOMICA**, ESSENDO VICEVERSA POSSIBILE FARE RICORSO AL CRITERIO DELLE VACAZIONI SOLTANTO IN PRESENZA DI **EFFETTIVA INDETERMINABILITÀ** DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA E NON ANCHE NEI CASI IN CUI SI PRESENTANO SOLO DELLE DIFFICOLTÀ NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE, CHE PERTANTO SONO DI “VALORE INDETERMINABILE” SOLTANTO LE CAUSE AVENTI AD OGGETTO BENI INSUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE ECONOMICA, COSICCHÉ IL COMPENSO DOVUTO AL CTU VA LIQUIDATO IN BASE AL VALORE RISULTANTE DAGLI ATTI O A QUELLO INDICATO DAL CONSULENTE NELLA PROPRIA RICHIESTA, SE RITENUTO CONGRUO (V. CORTE DI CASSAZIONE 08/09/2017, N. 20972).

UNICITA' E OMNICOMPRESIVITA'

- ▶ **Art. 29:** «Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti».



*«In tema di **liquidazione** del compenso al consulente tecnico d'ufficio, qualora il consulente sia chiamato a svolgere accertamenti plurimi, ove l'**indagine** effettuata sia **sostanzialmente unitaria**, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni» (v. Cassazione civile sez. II, 13/06/2023, n.16768).*

«In tema di **liquidazione** del compenso spettante al **Ctu** deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente abbia svolto per pervenire a quell'accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato per pervenire al risultato richiesto, prescindendo quindi dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario. La pluralità di indagini in caso di incarico unico consente di sommare quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti, ma i parametri da valutare per ciascuno di essi devono corrispondere ai rispettivi valori, occorrendo far salva la giusta proporzione tra il compenso e l'impegno profuso per ciascuna indagine che, invece, il criterio in concreto adottato, non rispondente a quelli previsti per legge, ha reso inverificabile, con il risultato di obliterare la dichiarata autonomia di ciascuna indagine. (In definitiva, ha evidenziato la Suprema Corte, il giudice del rinvio dovrà accertare - e dar conto in motivazione - dell'**autonomia** o **complementarietà** delle singole indagini svolte dal **Ctu**, potendo, ove ravvisi l'autonomia degli accertamenti nell'ambito dell'incarico, ritenuto unitario, quantificare il compenso mediante la sommatoria dei singoli importi risultanti dalla applicazione dei criteri previsti per ciascuno di essi dal decreto ministeriale 30 maggio 2002» (v. Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.703).

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONORARI

- IN TEMA DI COMPENSI SPETTANTI A PERITI E CONSULENTI TECNICI A NORMA DEGLI ARTT. 50 E SEGG. DEL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115, LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI ONORARI COSTITUISCE ESERCIZIO DI UN **POTERE DISCREZIONALE** DEL GIUDICE DEL MERITO, E PERTANTO, SE CONTENUTA TRA IL **MINIMO** ED IL **MASSIMO** DELLA TARIFFA, NON RICHIEDE MOTIVAZIONE SPECIFICA E NON È SOGGETTA AL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ, SE NON QUANDO L'INTERESSATO DEDUCA LA VIOLAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE NORMATIVA OPPURE UN VIZIO LOGICO DI MOTIVAZIONE, SPECIFICANDO LE RAGIONI TECNICO GIURIDICHE SECONDO LE QUALI DEBBA RITENERSI NON DOVUTO UN CERTO COMPENSO OPPURE ECCESSIVA LA LIQUIDAZIONE;
- AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 115 DEL 2002, COSTITUISCONO **PRESTAZIONI ECCEZIONALI**, PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEGLI ONORARI PER IL CONSULENTE FINO AL DOPPIO DELL'IMPORTO PREVISTO NELLE TABELLE, QUELLE CHE, PUR NON PRESENTANDO ASPETTI DI UNICITÀ O, QUANTO MENO, DI ASSOLUTA RARITÀ, RISULTINO COMUNQUE AVERE IMPIEGATO L'AUSILIARIO IN MISURA NOTEVOLMENTE MASSIVA, PER **IMPORTANZA TECNICO-SCIENTIFICA, COMPLESSITÀ E DIFFICOLTÀ** (CFR. CASS. CIV. N. 27126/2014, CASS. N. 21963/2017, CASS. CIV. II SEZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 29876/20198).



RIMBORSO DELLE SPESE

Art. 56 DPR 115-2002: presentazione di nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e produzione della corrispondente documentazione (ricevute di spesa)

ACCERTAMENTO DA PARTE DEL MAGISTRATO CON CONSEGUENTE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE con esclusione di quelle non RITENUTE NECESSARIE.

I PRESTATORI D'OPERA EX ART. 56 D.P.R. 115/2002


C.D. AUSILIARI DEL CTU

- ▶ preventiva necessaria **autorizzazione** del magistrato ad avvalersi di altri prestatori d'opera per **attività strumentale** rispetto ai quesiti posti con l'incarico;
- ▶ per le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico che abbiano una propria **autonomia** rispetto all'incarico affidato, va conferito **incarico autonomo**;
- ▶ I compensi dei terzi prestatori per lo svolgimento di attività strumentali devono essere determinate nei limiti delle tabelle di cui all'art. 50 d.p.r. 115/2002 e dunque in modo analogo agli onorari previsti per i compensi del CTU (*munus pubblico*) → da distinguere rispetto alle spese vive anticipate per lo svolgimento dell'incarico (art. 56 d.p.r. 115/2002)

DECRETO DI PAGAMENTO MOTIVATO DEL GIUDICE (ART. 168 D.P.R. 30.5.2002, N. 115) AVVERSO IL QUALE PUÒ ESSERE PROPOSTA **OPPOSIZIONE** AI SENSI DELL'ART. 170 D.P.R. 115/2002 E DELL'ART. 15 D. LGS. 1° SETTEMBRE 2011, N. 150.

DI REGOLA NEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE IL COMPENSO È POSTO A **CARICO SOLIDALE DELLE PARTI**, SALVA LA REGOLAZIONE DELLE SPESE IN SENTENZA OPERANTE FRA LE PARTI.

È **TITOLO ESECUTIVO**.



Il regime del pagamento dei compensi prescinde dalla **ripartizione dell'onere delle spese tra le parti** contenuto nella sentenza resa all'esito del giudizio nell'ambito del quale viene disposta CTU, che avviene sulla base del **principio della soccombenza** e, concernendo unicamente il rapporto fra le parti, **non è opponibile all'ausiliario**.


Da ciò discende che le **parti** sono **solidalmente responsabili** del pagamento delle competenze anche dopo che la controversia sia stata decisa con sentenza, a prescindere da come sia stabilita la ripartizione delle spese e, quindi, a prescindere dal fatto che detta ripartizione sia difforme da quella in precedenza adottata con il **decreto di liquidazione** emesso dal giudice (v. Corte appello Reggio Calabria sez. I, 23/03/2022, n. 216, cfr. Cass. civ. sez. VI, 08/11/2013, n. 25179).

La liquidazione del CTU in caso di parte ammessa a gratuito patrocinio

ART. 130 DPR 115/2002: «gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà»

Corte Costituzionale, 01/07/2022, n. 166

- ▶ **Illegittimità costituzionale dell'art. 130** del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

- 
- ▶ La relazione funzionale che, attraverso l'atto di designazione, si instaura tra l'ausiliario del magistrato e l'ufficio giudiziario costituisce un ***munus publicum*** (sentenze n. 102 del 2021 e n. 88 del 1970), dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso.
 - ▶ L'**adeguatezza** della remunerazione dell'ausiliario, imposta dal principio di **ragionevolezza**, è assicurata dal rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorché con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto, previo **bilanciamento** tra l'interesse al **contenimento delle spese del processo** e l'esigenza di **remunerazione** dei professionisti;
 - ▶ La significativa **decurtazione** della remunerazione di un'attività professionale svolta nell'interesse della giustizia può ritenersi **ragionevole** solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale.
 - ▶ il **mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio** insito nell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 recide la necessaria **correlazione tra il compenso per l'ausiliario del magistrato ed i valori di mercato**, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa (sentenza n. 102 del 2021).



GRAZIE PER L'ATTENZIONE